Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Mercoledì, 28 gennaio** — **Numero 22**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1453 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 12 luglio 1912, n. 788, e 19 giugno 1913, n. 670, con le quali è data facoltà al Nostro Governo di disciplinare entro sei mesi dalla data della detta legge 19 giugno 1913, la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee;

Sentito il Consiglio superiore del commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito testo di disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee che, firmato d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, assume il titolo di « Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee ».

Art. 2.

Sino a quando non sarà pubblicato il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni approvate col presente decreto, continueranno ad applicarsi le disposizioni ora vigenti in materia, compresi il titolo *X* della legge doganale e gli articoli 6 ultimo alinea (lettera *h*) e 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee

CAPITOLO I.

Importazione ed esportazione temporanea delle merci per essere lavorate

Art. 1.

Le merci estere che devono ricevere in Italia determinate lavorazioni od essere impiegate nella fabbricazione di prodotti destinati alla esportazione, possono essere importate temporaneamente senza il pagamento dei diritti di confine, a condizione che il proprietario si obblighi, nei modi prescritti, a riesportarle entro un termine stabilito.

Le merci nazionali o nazionalizzate destinate a ricevere all'estero lavori di perfezionamento o di riparazione, possono essere esportate temporaneamente e reimportate senza il pagamento dei diritti di confine, a condizione che la reimportazione si effettui entro un termine stabilito.

Art. 2.

Per gli effetti del precedente articolo, sono ammesse all'importazione temporanea le merci nominate nell'annessa tabella I, e alla esportazione temporanea quelle nominate nell'annessa tabella II.

Art. 3.

L'importazione o l'esportazione temporanea di altre merci, oltre quelle indicate nelle tabelle annesse alle presenti disposizioni o per altri scopi oltre quelli dalle tabelle stesse previsti, può essere concessa con decreto Reale, udito il Consiglio superiore del commercio.

I decreti reali emanati in virtù del presente articolo dovranno essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 4.

Le operazioni di temporanea importazione od esportazione non possono effettuarsi se non dalle dogane a ciò autorizzate dal regolamento per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 5.

La dichiarazione per la temporanea importazione od esportazione dev'essere fatta in iscritto nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 6 della legge doganale, e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono importare od esportare temporaneamente e l'obbligazione di riesportarle o reimportarle entro il termine stabilito.

Art. 6.

Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine dev'essere prestata garanzia pei diritti dovuti e per gl'interessi di mora di cui all'art. 17 delle presenti disposizioni.

Art. 7.

Per l'importazione temporanea delle merci estere è data al proprietario la bolletta di temporanea importazione. Per l'esportazione temporanea delle merci nazionali o nazionalizzate è data la bolletta di temporanea esportazione.

Art. 8.

I recipienti nei quali sono contenute le merci di temporanea importazione e quelle che si reimportano, vanno soggetti al dazio loro proprio quando appartengano alla classe di quelli previsti dagli articoli 10, 11 e 13 delle disposizioni sulle tare doganali, osservato, per il dazio dei sacchi e sacconi, il disposto del citato articolo 10, salvo i casi di temporanea importazione indicati nel successivo articolo 18.

Art. 9.

Le merci importate od esportate temporaneamente per essere lavorate non sono ammesse alla riesportazione o alla reimportazione, a scarico delle rispettive bollette di temporanea importazione od esportazione, se non hanno subita la lavorazione alla quale erano destinate.

Art. 10.

Salvo le eccezioni che potranno essere determinate col regolamento, la riesportazione o la reimportazione delle merci deve avere luogo per la dogana che ha rilasciata la bolletta di temporanea importazione od esportazione e deve essere fatta dalla stessa persona per conto della quale fu effettuata l'importazione o l'esportazione temporanea.

Art. 11.

Per la riesportazione di merci temporaneamente importate e per la reimportazione di quelle temporaneamente esportate, oltre alla bolletta di temporanea importazione od esportazione dev'essere presentata dichiarazione in iscritto, nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 6 della legge doganale. La dichiarazione deve altresì indicare la data e il numero della bolletta di temporanea importazione od esportazione della quale si domanda lo scarico, nonchè la dogana che l'ha emessa.

Riconosciuta l'identità delle merci in confronto con quelle importate od esportate temporaneamente, è data dalla dogana la bolletta di riesportazione o di reimportazione.

Art. 12.

La riesportazione per via di mare delle merci temporaneamente importate può essere effettuata soltanto su bastimenti di portata maggiore di trenta tonnellate.

Art. 13.

Quando la dichiarazione per riesportazione a scarico di bolletta di temporanea importazione di merci soggette a diritti di confine venga presentata ad una dogana interna, la merce deve essere spedita con bolletta di cauzione alla dogana di confine, seguendo le norme stabilite dalla legge doganale per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra.

In questo caso la bolletta di cauzione tiene luogo di bolletta di riesportazione agli effetti dello scarico della importazione temporanea.

Art. 14.

Prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di tempo-

ranea importazione o esportazione per merci soggette a diritti di confine, è fatta facoltà al proprietario di chiedere la immissione in consumo nello Stato delle merci temporaneamente importate o la definitiva esportazione delle merci esportate temporaneamente, verso il pagamento dei diritti di confine su esse merci dovuti nel momento in cui avvenne l'importazione o l'esportazione temporanea, oltre all'interesse di mora stabilito dall'art. 17, per il tempo decorso dal giorno della avvenuta importazione o esportazione temporanea fino al giorno della dichiarazione per immissione in consumo o per definitiva esportazione.

Tale interesse di mora non è dovuto quando si tratti di merci in temporanea importazione la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'Amministrazione.

Art. 15.

Salve le eccezioni che siano stabilite dal regolamento, le merci emporaneamente importate potranno, dopo di aver subita la lavorazione per la quale furono ammesse alla importazione temporanea, essere introdotte nei depositi doganali o nei depositi franchi, o godere delle franchigie od altre concessioni doganali consentite alle stesse merci quando s'importano dall'estero.

Art. 16.

I prodotti ottenuti in tutto o in parte con la lavorazione di merci temporaneamente importate, i quali, a' termini dell'articolo precedente siano stati immessi in deposito doganale o in deposito franco, si considerano, per tutti gli effetti delle ulteriori destinazioni, come merci estere.

Quando però i prodotti immessi in deposito doganale venissero entro due anni dalla immissione, dichiarati per consumo nello Stato, essi pagheranno i diritti di confine soltanto sulle merci temporaneamente importate da cui derivano, da liquidarsi in base alla tariffa vigente alla data della dichiarazione per immissione in consumo, coll'aggiunta dell'interesse di mora, di cui all'art. 17, per il tempo decorso dal giorno della temporanea importazione a quello della introduzione in deposito e computato sul dazio in vigore al momento della importazione temporanea. Da questo speciale trattamento potranno col regolamento essere esclusi determinati prodotti.

Art. 17.

Se alla scadenza del termine fissato nella bolletta le merci soggette a diritti di confine non sono state tutte riesportate o riemportate, saranno pagati per le merci non presentate alla riesportazione o alla reimportazione, i diritti di confine dovuti nel momento in cui fu effettuata l'importazione temporanea o la esportazione temporanea e un interesse di mora, a favore del tesoro dello Stato, sull'ammontare dei diritti medesimi, da liquidarsi nella ragione annua del 4 per cento, per il tempo decorso dal giorno dell'avvenuta importazione od esportazione temporanea a quello della scadenza del termine assegnato per la riesportazione o la reimportazione.

Art. 18.

I prodotti riesportati che ritornino nello Stato entro due anni dalla riesportazione, potranno essere immessi in consumo col trattamento doganale stabilito nell'art. 16, escusa l'applicazione dell'interesse di mora, a condizione che sia possibile accertarne indubbiamente la identità in confronto delle relative bollette di riesportazione.

CAPITOLO II.

Importazioni ed esportazioni temporanee concesse come speciali agevolezze per il traffico internazionale

Art. 19.

Sono concesse, come speciali agevolezze per il traffico internazionale:

1º l'importazione temporanea:

a) per le botti, i barili, i sacchi, le casse, le ceste, i cestoni, le gabbie ed altri recipienti esterni, usati, che si importano vuoti per essere riempiti;

b) per i recipienti esterni delle merci estere dichiarate per l'immissione in consumo o per importazione temporanea e per quelli che contengono merci in reimportazione, quando siano soggetti al dazio proprio indipendentemente dal contenuto;

c) per i recipienti interni previsti dall'art. 13 delle disposizioni sulle tare, contenenti merci di temporanea importazione e destinati ad essere riesportati insieme con le merci che contengono;

d) per le bottiglie, i bottiglioni e le damigiane, vuoti, sbarcati dai bastimenti ancorati nei porti dello Stato e destinati ad essere riempiti di bevande e reimbarcati per provviste di bordo sullo stesso bastimento dal quale provengono;

e) per le macchine e gli apparecchi destinati ad essere sperimentati;

f) per i vestimenti e le biancherie destinati al bucato e per gli oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera;

g) per i vestimenti, la biancheria e gli effetti lettereccì che vengono sbarcati dai bastimenti per essere lavati e per le farmacie portatili, usate, sbarcate dai bastimenti per essere rifornite:

h) per gli attrezzi navali, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, o loro parti, delle navi ancorate nei porti che sono destinati ad essere riattati;

2º l'esportazione temporanea:

a) per le botti, i barili, i sacchi, le tele d'imballaggio suscettibili di identificazione, le casse, le ceste, i cestoni, le gabbie ed altri recipienti esterni, che si esportano pieni per essere vuotati e di quelli che si esportano vuoti per essere riempiti e che nella loro reimportazione siano soggetti al dazio loro proprio separatamente dalla merce che contengono, compresi i grandi rocchetti o tamburi pel trasporto di corde metalliche e simili;

b) per i rocchetti o tubetti sui quali sono avvolti i filati che si esportano;

c) per i copertoni destinati a proteggere carichi voluminosi di merci in esportazione;

d) per i recipienti nazionali in genere che contengono le merci in temporanea esportazione od in riesportazione:

e) per le merci di ogni specie, esclusi i liquidi e i commestibili, per tentarne la vendita;

f) per gli strumenti, le macchine, gli attrezzi e il materiale mobile, usati, che gli industriali o impresari residenti nel Regno debbono esportare per compiere all'estero lavori dei quali sia stata loro affidata l'esecuzione:

3º l'importazione e l'esportazione temporanea:

a) per i campioni che non siano ammessi in esenzione di dazio dalle disposizioni preliminari alla tariffa;

b) per il bestiame destinato al pascolo, al lavoro od a svernare o condotto alle fiere e ai mercati:

c) per i prodotti d'ogni specie e gli oggetti d'arte, destinati alle Esposizioni internazionali riconosciute dal Governo del paese nel quale hanno luogo;

d) per gli attrezzi, i veicoli ed i materiali in genere, appartenenti alle compagnie di artisti ambulanti, in quanto non si tratti di oggetti ammessi in esenzione da dazio dalle disposizioni preliminari alla tariffa;

e) per i veicoli da strade ferrate adibiti a trasporti internazionali, estesa l'agevolezza anche ai rispettivi copertoni;

f) per le vetture (anche automobili), i carri (anche automobili) e le relative bestie da tiro, per le bestie da soma e le cavalcature d'uso privato, che entrano nello Stato e ne escono con viaggiatori o mercanzie, od appartenenti a coloro che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno, e per i carri (fourgons) destinati al trasporto di mobili e masserizie;

g) per i velocipedi accompagnati dai rispettivi proprietari.

La temporanea importazione delle vetture automobili e dei velocipedi non può essere conceduta che a persone residenti all'estero.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, potranno essere concesse altre importazioni ed esportazioni temporanee come speciali agevolezze per il traffico internazionale.

Art. 20.

Le condizioni e le norme per l'importazione e l'esportazione temporanea, nonchè per la riesportazione e la reimportazione delle merci indicate nel precedente articolo saranno stabilite dal regolamento.

CAPITOLO III.

Contravvenzioni e pene

Art. 21.

Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, sarà pagata una multa non minore del quinto dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata o per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore dell'intero ammontare dei diritti medesimi. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della multa anche questo dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione.

Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, sarà pagata una multa non minore della quinta parte della differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti, secondo il risultato della verificazione, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della multa anche questo dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.

Non vi è multa per le differenze di quantità che non superino il cinque per cento.

Art. 22.

Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, sarà pagata una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne furono presentate altre.

Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, sarà inoltre pagata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, sarà pagata una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti.

Art. 23.

Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte o in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, sarà pagata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.

Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, sarà inoltre pagata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, sarà pagata una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.

Art. 24.

Nei casi in cui, per le merci soggette a diritti di confine importate o esportate temporaneamente per essere lavorate o trasformate, e non riesportate o reimportate entro il termine fissato nella bolletta, non sia stata presentata, prima della scadenza del detto termine, la dichiarazione per il pagamento dei diritti di confine e degli interessi di mora ai sensi dell'art. 17, sarà pagata, oltre ai detti diritti e interessi, una multa non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

La stessa multa sarà pagata per qualunque altra contravvenzione alle presenti disposizioni e a quelle del regolamento.

Art. 25.

L'applicazione delle multe comminate dalle presenti disposizioni non dispensa dal pagamento dei diritti di entrata o di uscita dovuti sulle merci.

Art. 26.

Sono applicabili alle contravvenzioni contemplate dalle presenti disposizioni, in quanto non sia da esse provveduto, le prescrizioni vigenti per le contravvenzioni alla legge doganale.

Art. 27.

In caso di abusi il ministro delle finanze può sospendere l'importazione o l'esportazione temporanea di determinate merci, od ordinare che non sia concessa l'importazione o l'esportazione temporanea a determinate persone, e ciò senza pregiudizio delle multe comminate dalle presenti disposizioni.

CAPITOLO IV.

Disposizioni finali

Art. 28.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore del commercio, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Sarà specialmente provveduto con lo stesso regolamento a stabilire:

a) la misura e le forme della garanzia da prestare per l'importazione e l'esportazione temporanea delle merci soggette a diritti di confine;

b) per quali merci, ammesse alla importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'Amministrazione;

c) le condizioni e norme per lo scarico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione;

d) i cali di lavorazione per le singole merci o le norme per la loro determinazione;

e) il trattamento al quale debbano sottostare i residui della lavorazione delle merci temporaneamente importate.

Tabella I.

Merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate.

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all' importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
	Materie e prodotti tessili.		
Cascami di seta greggi (escluso il roccadino o pettenuzzo)	Per essere pettinati	Chilogr. 50	6 mesi
Filati di cotone greggi o imbianchiti.	Per essere tinti	Chilogr. 100	1 anno
Filati di cotone misuranti più di 20.000 metri per 1[2 chilogramma anche se rivestiti di filo o di lamina metallici	Per la fabbricazione dei tessuti, nastri e galloni misti di seta e cotone.	Chilogr. 50	1 anno
Filati di pelo di cammello.	Per la fabbricazione di cinghie di trasmissione.	Chilogr. 100	1 anno
Tessuti di cotone greggi o imbianchiti	Per essere tinti o stampati.	Chilogr. 100	1 anno
Tessuti di cotone, di lino e misti di cotone e di lino, greggi	Per essere ricamati e imbianchiti o ricamati e tinti	Chilogr. 100	1 anno
Tessuti di cotone, di lino e misti di cotone e di lino	Per essere ridotti in camicie, colli e polsini	Chilogr. 50	1 anno
Tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 per cento	Per essere tinti, stampati, cilindrati, apparecchiati o marezzati	Chilogr. 25	1 anno
Tessuti di ogni specie	Per essere ricamati	Chilogr. 100	1 anno
Tessuti di ogni specie	Per essere gommati e ridotti in vestimenta od altri oggetti impermeabili	Chilogr. 50	1 anno
Stracci	Per farne la cernita	Quintali 5	6 mesi
	Materiali metallici.		
Ferro in verghe	Per la fabbricazione dei cerchi per botti. .	Chilogr. 100	6 mesi
Acciaio in barre (1)	Per la fabbricazione delle lime e raspe . .	Illimitata	1 anno
Ferro in lamiere spranghe e verghe	Per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi e altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere	Illimitata	2 anni
Lamiere di ferro greggie	Per la fabbricazione del vasellame smaltato o stagnato	Illimitata	1 anno
Lamiere e tubi di ferro	Per essere zincati o trasformati in lavori diversi zincati	Illimitata	1 anno
Lamiere di acciaio	Per la fabbricazione di tubi saldati o chiodati del diametro da 200 mm. in su. . .	Chilogr. 100	1 anno
Lamiere di ferro greggie o stagnate.	Per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e di placche da letto.	Chilogr. 100	1 anno
Lamiere di ferro stagnate	Per la fabbricazione di stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti da esportare ripieni di merce e anche vuoti	Chilogr. 100	2 anni
Lamiere di ferro piombate	Per la fabbricazione di recipienti da esportare pieni di carburo di calcio	Chilogr. 100	2 anni

(1) Per ogni quintale di acciaio in barre, temporaneamente importato, dovranno essere riesportati 95 chilogrammi di lime o raspe con obbligo di pagare il dazio su tre chilogrammi di materia prima, rappresentanti gli avanzi utilizzabili della lavorazione.

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all' importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Fili di rame e di alluminio . . . . . Fili zincati di acciaio e di ferro. . . Nastri di ferro laminati e ricotti di larghezza non superiore a mm. 80 e di spessore non superiore a mm. 1.6 . . . . Verghette di ferro zincato.	Per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	Chilogr. 100	2 anni
Rame in pani.	Per essere ridotto in fogli, in spranghe, in fili e in altri lavori	Chilogr. 100	6 mesi
Rottami di rame, di ottone e di bronzo.	Per essere rifusi e ridotti in lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi	Chilogr. 100	6 mesi
Materiali metallici	Per la costruzione di macchine di ogni specie (compresi i montacarichi e gli ascensori coi relativi accessorî) di apparecchi, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate e da tramvie	Illimitata	2 anni
	Cereali e semi.		
Semi oleosi (1)	Per l'estrazione dell'olio	Quintali 5	1 anno
Grano tenero, granturco e altre granaglie (2)	Per la macinazione	Quintali 5	4 mesi
Grano tenero (3)	Per la fabbricazione dei biscotti da thè . .	Quintali 5	4 mesi
Grano duro (4)	Per fare semolini e paste	Quintali 5	4 mesi

(1) Lo scarico delle bollette di temporanea importazione verrà dato in base al rendimento effettivo in olio.

(2) Agli effetti dello scarico delle bollette d'importazione temporanea sono stabiliti i seguenti rendimenti per ciascun quintale:

a) Pel grano: 1° rendimento, kg. 50 di farina di 1ª classe, kg. 24 di farinetta di 1ª classe e kg. 24 di crusca o cruschello; 2° rendimento, kg. 65 di farina di 2ª classe, kg. 9 di farinetta di 2ª classe e kg. 24 di crusca o cruschello;

b) pel granturco kg. 91 di farina e kg. 6 di crusca;

c) per la segala kg. 73 di farina e kg. 20 di crusca;

d) per l'orzo kg. 80 di farina e kg. 18 di crusca;

e) per le fave kg. 86 di farina;

f) per la spelda kg. 56 di farina.

La base di scarico per il grano e le granaglie importati temporaneamente è la riesportazione del prodotto principale (farina).

Per i prodotti secondari (farinette, crusca e cruschello), quando non ne sia domandata la riesportazione nella dichiarazione d'importazione temporanea, si riscuote il dazio all'atto dell'importazione temporanea nelle misure seguenti: per le farinette si riscuote per ogni quintale di grano importato temporaneamente il dazio su kg. 22 di grano nel caso di opzione per il 1° rendimento e su kg. 7 nel caso di opzione per il 2° rendimento; per la crusca o cruschello si riscuote il dazio proprio sulle quantità suindicate per ogni quintale di grano, granturco, segala ed orzo importato temporaneamente.

Quando sia fatta la domanda di riesportare anche i prodotti secondari e la riesportazione non venga poi effettuata, si procede per la mancata riesportazione sulla base dei dazi suindicati.

Si considerano come non effettuate le riesportazioni di farinette, crusca o cruschello, per le quantità in corrispondenza delle quali non fossero state riesportate anche le farine.

I prodotti che si riesportano devono presentare i caratteri per ciascuno di essi stabiliti nel regolamento. I miscugli di tali prodotti, semprechè appartenenti allo stesso cereale importato temporaneamente, possono solo ammettersi alla riesportazione considerandoli come totalmente costituiti dal prodotto inferiore contenutovi.

Quando i prodotti presentati alla riesportazione sieno riconosciuti di specie diversa da quella dichiarata, ma si tratti di prodotti del cereale stesso importato temporaneamente, sarà inflitta una multa non minore del quinto nè maggiore dell' intero dazio proprio del cereale al quale si sarebbe dato scarico secondo la dichiarazione o del dazio che si sarebbe dovuto pagare nel caso di mancata riesportazione.

Qualora si riconosca che i suddetti prodotti siano fatti con l'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quello importato temporaneamente si procede come se tutta la merce sia riconosciuta di qualità diversa da quella dichiarata.

(3) Sono applicabili a questa importazione temporanea le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione, tenendo conto, agli effetti dello scarico del grano importato temporaneamente, della qualità e della quantità della farina effettivamente contenuta nei biscotti presentati alla riesportazione.

(4) Per ciascun quintale di grano sono stabiliti i seguenti rendimenti:

I. Kg. 50 di semolini o paste di 1ª classe.
Kg. 24 di farinette di 1ª classe.
Kg. 24 di crusca o cruscello.

II. Kg. 60 di semolini o paste di 2ª classe.
Kg. 14 di farinette di 2ª classe.
Kg. 24 di crusca o cruschello.

Sono applicabili alla importazione temporanea del grano duro per fare semolini o paste le disposizioni della precedente nota relativa alla importazione temporanea del grano tenero per la macinazione; però, la base per lo scarico è data dalla riesportazione dei semolini e delle paste, secondo i rendimenti suindicati, e pei prodotti secondari (farinette, crusca o cruschello) quando non sia fatta la domanda di riesportarli, si riscuote, come dazio delle farinette che rimangono nello Stato, quello su kg. 22 di grano nel caso di opzione per il primo rendimento e su kg. 11 nel caso di opzione pel secondo rendimento: si risccuote inoltre il dazio proprio della crusca.

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Grano (tenero o duro) (1)	Per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare)	Quintali 5	4 mesi
Riso con lolla e semigreggio (2)	Per renderlo commestibile e commercialmente bianco	Quintali 5	1 anno
	Prodotti diversi.		
Zucchero	Per la fabbricazione dei prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa interna sullo zucchero contenutovi	Quintali 5	1 anno (3)
Glucosio	Per la preparazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde	Quintali 5	1 anno (3)
Cappelli di paglia, di Panama, di palma e di giunco	Per subire qualsiasi lavorazione di riparazione di complemento o di foggiatura	Illimitata	6 mesi
Lastre di vetro e di cristallo	Per essere ridotte in luci da specchio	Illimitata	1 anno
Oggetti in genere (4)	Per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati	Illimitata	6 mesi

(1) Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi 74 chilogrammi di gallette o biscotti di mare: devono inoltre sdaziarsi o riesportarsi 24 chilogrammi di crusca o cruschello, applicando le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.

(2) Lo scarico delle bollette di temporanea importazione viene dato in base al rendimento effettivo in riso lavorato. Il riso lavorato può anche destinarsi all'immissione in consumo. In questo caso è accordato all'importatore, a titolo di calo di lavorazione, un abbuono di 20 kg. per ogni quintale di riso lavorato che s'importa.

(3) Con facoltà al ministro delle finanze di estendere il termine sino a due anni.

(4) Se qualcuna delle parti essenziali degli oggetti importati temporaneamente per essere riparati è stata tolta o sostituita, deve essere pagato alla riesportazione il dazio proprio delle parti sostituite o mancanti. Queste ultime sono ammesse al trattamento stabilito per gli avanzi o rottami delle rispettive materie, quando sia provato che furono rese inservibili ad altro uso.

Tabella **II**.

Merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate.

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Quantità minima ammessa all'esportazione temporanea	Termine massimo accordato per la reimportazione
Fili di seta e di cascami di seta	Per essere tinti	Chilogr. 20	4 mesi
Tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 0[0	Per essere tinti, stampati, cilindrati, vellutati, apparecchiati, marezzati o *gaufrés*	Illimitata	6 mesi
Grano tenero, granturco e altre granaglie (1)	Per la macinazione	Quintali 5	4 mesi
Oggetti in genere (2)	Per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati	Illimitata	6 mesi

(1) Per ogni quintale di grano tenero, granturco, segala, orzo, fave e spelda temporaneamente esportato, sono ammessi alla reimportazione i rispettivi prodotti della macinazione secondo i rendimenti indicati nella tabella *I* per gli stessi cereali importati temporaneamente per la macinazione.

(2) Se qualcuna delle parti essenziali degli oggetti esportati temporaneamente per essere riparati è stata aggiunta o sostituita deve essere pagato, alla reimportazione, il dazio proprio delle parti nuove.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero 14 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1911, n. 1248, 6 febbraio 1913, n. 87, e 27 febbraio 1913, n. 175;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle zone della Tripolitania e della Cirenaica, che sono state o saranno dichiarate di governo civile, sono permessi gli atti di compra-vendita di terreni di proprietà libera (mulk) e quelli di cessione di diritti reali a tali beni inerenti, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Fra gli atti suddetti si intendono compresi anche quelli di permuta, enfiteusi, anticresi, locazione perpetua secondo il diritto indigeno e gli altri richiamati dall'art. 1 del R. decreto 6 febbraio 1913, n. 87.

Restano esclusi gli atti, della medesima natura, relativi alle miniere, alle cave, eccettuate quelle di materiali da costruzione, ed alle acque per uso industriale od agricolo.

Art. 2.

Gli atti di cui al precedente articolo debbono essere iscritti ai sensi degli articoli 14, primo comma, e 15 del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, riguardante l'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, e non avranno efficacia, neanche tra le parti, se non dalla data dell'avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Se i beni formanti oggetto degli atti suddetti non si trovino già inscritti nei libri fondiari, non si farà luogo all'iscrizione prevista dal precedente articolo se non sia già in corso o non venga in pari tempo presentata una regolare domanda di accertamento dell'immobile ai sensi del R. decreto citato. Le domande così presentate avranno la precedenza sulle altre.

L'ufficio fondiario potrà procedere all'accertamento anche se l'immobile non sia compreso nelle zone in cui sono in corso le operazioni generali di accertamento.

Trattandosi di località in cui non sia stato ancora istituito l'ufficio fondiario, le operazioni di accertamento saranno compiute da quello viciniore. Su richiesta del capo dell'ufficio stesso, il governatore potrà delegare, per la parte istruttoria, il giudice regionale, nelle località dove questi risiede, od altrimenti un funzionario dell'ufficio di governo più vicino.

Negli accertamenti di cui al presente articolo, sempre che sia richiesto dalle parti e giudicato conveniente dal capo dell'ufficio fondiario, sarà provveduto anche alle operazioni di confinazione, terminazione e rilievo del terreno, a tenore delle norme per l'attuazione del citato R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48.

Art. 4.

Fuori delle zone e dei casi previsti nell'art. 1 del presente decreto seguiteranno ad avere pieno vigore i RR. decreti 20 novembre 1911, n. 1248, 6 febbraio 1913, n. 87 e 27 febbraio 1913, n. 175.

Nessuna disposizione del presente decreto potrà essere invocata per convalidare o ratificare gli atti compiuti anteriormente al medesimo in contravvenzione alle disposizioni richiamate nel precedente comma.

Art. 5.

Gli uffici fondiari e gli altri uffici designati per le iscrizioni provvisorie ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, dovranno rifiutarsi di compiere qualsiasi iscrizione relativa a passaggi di immobili o di diritti reali, che non siano consentiti dalle disposizioni citate nel precedente articolo.

È vietato a qualsiasi pubblico ufficiale di ricevere od autenticare gli atti che siano in contravvenzione alle disposizioni medesime.

Art. 6.

Con Regi decreti, su proposta del ministro delle colonie, sentito il governatore, potrà essere autorizzata l'alienazione di aree di spettanza dello Stato, ovvero la loro concessione, sia temporanea che perpetua, allo scopo di promuoverne la edificazione.

Le concessioni suddette potranno essere fatte anche gratuitamente, quando la costruzione abbia carattere di utilità generale o richieda spese rilevanti per la sistemazione dell'area.

Nel caso previsto dal precedente comma le concessioni saranno sottoposte agli obblighi stabiliti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del R. decreto 27 febbraio 1913, n. 175.

Art. 7.

Con decreto del ministro delle colonie saranno approvate tutte le norme che potranno occorrere per la completa attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore nelle zone della Tripolitania e della Cirenaica, che sono state o saranno dichiarate di governo civile, alla data che verrà per ciascuna zona stabilita con decreto del ministro delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 15 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Nostri decreti 9 gennaio 1913, n. 39 e 20 marzo 1913, n. 289;

Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione dell'Amministrazione della sanità pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutte le questioni interessanti la tutela della sanità pubblica nelle colonie l'ufficio tecnico consultivo del Ministero delle colonie è la Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 2.

Presso ciascuno dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica è istituito un Consiglio sanitario che dà parere su tutte le questioni deferite al suo esame dal governatore.

Esso è presieduto dal segretario generale degli affari civili e politici e composto:

del direttore di sanità,
dell'ispettore medico,
dell'ispettore veterinario,
del dirigente i servizi sanitari del porto,
del capo del servizio sanitario militare,
di un veterinario militare,
del procuratore del Re,
di un funzionario del genio civile.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del segretariato generale degli affari civili e politici, designato dal segretario generale.

Art. 3.

L'ufficio preposto alla sanità pubblica forma parte del segretariato generale per gli affari civili e politici ed ha a capo un direttore di sanità.

Questi è coadiuvato da un ispettore medico, da un ispettore veterinario e da un ispettore medico aggiunto che ne dipendono, insieme con il personale amministrativo e d'ordine occorrente per la trattazione degli affari sanitari che involgono questioni giuridiche ed amministrative e per le altre incombenze di ufficio, compresa la custodia e la responsabilità del materiale profilattico.

Art. 4.

Il direttore di sanità vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; informa il segretario generale di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute e gli propone i provvedimenti reclamati dalle necessità del servizio; esercita le funzioni tecniche e ispettive; dà il suo parere tecnico su tutte le questioni sulle quali il segretario generale lo richiede.

Art. 5.

Formano parte integrante della Direzione di sanità e ne dipendono il laboratorio di micrografia e batteriologia con annessavi una sezione per il controllo e la produzione di sieri e vaccini, nonchè il laboratorio di chimica.

Ai suddetti laboratorî sono commessi gli studi, le indagini e le ricerche richiesti dalla Direzione di sanità di sua iniziativa o a richiesta di altri uffici, ovvero in applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 6.

Il ministro delle colonie designa, di concerto col ministro dell'interno, il funzionario tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica incaricato della vigilanza sul servizio di sanità marittima per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Art. 7.

Nei porti o scali di maggiore importanza sono addetti, per il servizio di sanità marittima medici di porto e guardie di sanità marittima.

Il più anziano dei medici di porto è preposto alla direzione dell'ufficio.

Nel porto di Tripoli, il direttore dell'ufficio sanitario portuale ha la direzione della stazione sanitaria.

Art. 8.

Nei porti o passi di confine di maggiore importanza possono essere istituiti posti sanitari di confine diretti da un medico di confine con il necessario personale di custodia e di assistenza.

Art. 9.

Nei porti e nei passi di confine che hanno speciale

importanza per il movimento di bestiame, possono essere affidate ad un veterinario la visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti animali che si importano e delle carni che si esportano nonchè, ove esista, la direzione del parco quarantenario.

Art. 10.

Nelle circoscrizioni amministrative di maggiore importanza, un ufficiale sanitario esercita le mansioni di vigilanza igienico-sanitaria, funge da consulente tecnico del rispettivo ufficio di governo, ed ha la direzione, ove esista, del locale di disinfezione e di isolamento.

Prestano servizio alla sua dipendenza vigili sanitari, disinfettatori e infermieri.

Art. 11

I servizi tecnici indicati negli articoli precedenti sono di regola affidati a funzionari dell'Amministrazione della sanità pubblica, scelti dal ministro delle colonie nelle forme ed alle condizioni fissate dal Nostro decreto 5 giugno 1913, n. 798.

In loro mancanza, o quando condizioni speciali lo consiglino, le rispettive funzioni possono essere dal ministro delle colonie, udito il governatore, o per contingenze provvisorie dal governatore stesso che ne riferirà al ministro, affidate ad altri sanitari civili o militari che già prestino sul posto pubblico servizio.

In casi eccezionali può il ministro delle colonie, sentito il parere della Direzione generale della sanità pubblica, affidare le anzidette funzioni a liberi esercenti in via precaria o per contratto annuale.

Art. 12.

L'assistenza medico-chirurgica nonchè il funzionamento di ambulatori, dispensari, sale celtiche e sezioni antirabbiche, sono affidati a medici coloniali.

Art. 13.

Nelle località nelle quali ciò sia reclamato da necessità del servizio si provvede all'assistenza ostetrica con levatrici.

Art. 14.

All'assistenza farmaceutica si provvede con la istituzione di armadi farmaceutici nelle località nelle quali il servizio non possa essere altrimenti assicurato.

La gestione dell'armadio farmaceutico è affidata all'ufficiale sanitario o ad un medico coloniale.

Art. 15.

Nelle località ove abbiano importanza notevole l'allevamento e il commercio o siano frequenti le malattie infettive del bestiame, l'assistenza e la vigilanza zooiatrica sono affidate a veterinari coloniali.

Art. 16.

Il numero e la sede dei medici, delle levatrici e dei veterinari coloniali, nonchè degli ambulatori ed altri stabilimenti od Istituti di cura o di assistenza, sono stabiliti con decreto del ministro delle colonie, udito il governatore.

Art. 17.

I medici, le levatrici e i veterinari coloniali sono assunti a contratto dal ministro delle colonie e da questo destinati alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Spetta al governatore assegnar loro le mansioni e trasferirli da una sede ad un'altra.

Art. 18.

Con decreto del ministro delle colonie saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione a Sua Maestà il Re, *sul R. decreto che autorizza la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. 10 per il valore nominale di L. 500.000 e la coniazione ed emissione di L. 300.000 in pezzi da 2 centesimi e L. 200.000 in pezzi da 1 centesimo.*

SIRE!

In molte provincie del Regno è avvertito il bisogno di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da uno e da due centesimi. Per provvedervi senza arrecare aumento alcuno al contingente della moneta erosa, si reputa opportuno procedere alla demonetazione di una quantità di monete da 10 centesimi, scelte fra quelle di vecchio conio, sfigurate e logore dall'uso, corrispondente al valore nominale di L. 500.000 ed affidarne la riconiazione alla R. Zecca per L. 300.000 in pezzi da due centesimi e L. 200.000 in pezzi da un centesimo.

All'esecuzione di tale provvedimento intende lo schema di decreto, qui annesso, che mi onoro sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, decreto col quale viene anche determinato il nuovo riparto del contingente attuale delle monete di bronzo.

Il numero 17 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 24 agosto 1862, n. 788, ed il R. decreto 5 ottobre successivo, n. 871, sull'ordinamento monetario del Regno;

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, che convalida i RR. decreti 4 agosto 1893, n. 451, e 21 febbraio 1894, n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo in pezzi da centesimi 10 per il valore nominale di dieci milioni di lire,

ridotto poi a L. 7.500.000 in aumento delle precedenti emissioni;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1894, n. 459, col quale fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi dieci, di vecchio conio, per l'ammontare di L. 1.517.538,20, e la riconiazione di altrettanta somma di pezzi da centesimi 1, 2 e 5 e cioè per L. 1.009.555,90 da centesimi 5, L. 300.762,56 da centesimi 2 e lire 207.219,74 da centesimi 1;

Visti i RR. decreti 4 marzo 1900, n. 82, 20 novembre 1902, n. 508, e 10 ottobre 1904, n. 584, coi quali fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 di vecchio conio logori dall'uso per il valore nominale di complessive L. 700.000 e la riconiazione per la somma di L. 500.000 in pezzi da un centesimo, e per la somma di L. 200.000 in pezzi da centesimi 2;

Visto l'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 302, modificato dall'art. 2 della successiva legge 9 luglio 1905, n. 363, col quale venne disposta l'alienazione di 20 milioni di monete di bronzo da sostituirsi con altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Ritenuto che a parziale esecuzione di tali leggi, con licitazioni indette coi decreti Ministeriali 29 ottobre 1901, 11 novembre 1902 e 20 ottobre 1906, furono alienati 9.000.000 di monete di bronzo da centesimi 10;

Visto il Nostro decreto del 4 giugno 1908, n. 279, col quale venne autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10, per l'ammontare di lire 300.000, delle quali L. 200,000 da riconiare in pezzi da centesimi 2 e L. 100.000 in pezzi da centesimi 1;

Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi due e da centesimi uno, senza accrescere l'attuale contingente della moneta erosa, il quale è di L. 74.690.442,54;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II, sfigurati e logori dall'uso, per l'ammontare di L. 500.000, e la riconiazione per la somma di L. 300.000 in pezzi di bronzo da centesimi due, e per la somma di L. 200.000 in pezzi di bronzo da un centesimo.

Art. 2.

Il riparto dell'emissione delle monete di bronzo autorizzata complessivamente in L. 83.690.442,54 e ridottasi per effetto della sovraccennata alienazione di nove milioni di pezzi da centesimi dieci a L. 74.690.442,54 resta modificato come segue:

Pezzi da centesimi	10	L.	42.000.000,00
» »	5	»	25.700.000,00
» »	2	»	4.060.000,00
» »	1	»	2.930.442,54
		Totale L.	74.690.442,54

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio della R. Zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 1478

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, le rendite dell'Orfanotrofio di Santa Cristina di Barile (Potenza) sono destinate in sovvenzioni per rette di mantenimento di povere ragazze orfane in Istituti di ricovero.

N. 1479

Regio Decreto 18 dicembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la Fondazione intitolata « Opera Pia Torre » in Bussana (Porto Maurizio) è eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1481

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Pio legato dotalizio « Teresa Cozzi », è eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità di Parma, e ne è approvato lo statuto.

N. 1482

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia « Badano », di Priola, (Cuneo) è autorizzata a provvedere anche all'assistenza ai malati poveri a domicilio.

N. 1483

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'onere di culto Tosi, gravante lo spedale di Santa Maria della Scala in Siena, è trasformato a favore dei fini di beneficenza dello spedale medesimo.

N. 1484

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale, sulla pro-

posta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Villa Pieve in Guastalla (Reggio Emilia), è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1485

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno:

a) viene trasformato interamente, a favore del locale ospedale, il fine inerente ai patrimoni delle confraternite di Arcevia (Ancona) denominate del SS. Sacramento in Avacelli, del Sacramento in Palazzo, del SS. Rosario in Montefortino, dello Spirito Santo in S. Apollinare, del SS. Rosario in San Stefano, del SS. Sacramento in Costa, del SS. Sacramento in Magnadorsa;

b) viene trasformato, parzialmente, a favore del locale ospedale il fine inerente ai patrimoni delle confraternite di Arcevia denominate: del Sacramento in Nidastore, del SS. Rosario in Arcevia, del SS. Sacramento in Arcevia, del SS. Sacramento in Piticchio, del SS. Sacramento e Rosario in Colle Aprico, di S. Pietro in Musio, del SS. Sacramento in Castiglioni, del SS. Sacramento in Caudina, del SS. Sacramento in Montale, della SS. Trinità in Arcevia, del SS. Sacramento in S. Ginesio, del SS. Sacramento in Loretello, del SS. Rosario in Piticchio, nel senso di devolvere i patrimoni anzidetti all'ospedale, con l'obbligo in questo di corrispondere ai pii sodalizi un'annua somma per spese di culto;

c) si dispone che le rendite dell'Opera pia Bernardino di Pietro di Arcevia, esuberanti ai fini attuali, siano erogate a favore dell'ospedale del luogo.

N. 1487

Regio Decreto 14 novembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Portici, in provincia di Napoli, è autorizzato a continuare a riscuotere, a titolo di conversione della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose entro il recinto daziario, una soprattassa superiore al 50 per cento del dazio governativo sul vino, sul mosto e lambiccato e sull'uva fresca in conformità della seguente tariffa:

1. Vino ed aceto ett. L. 3,84.
2. Vinello, mezzovino, posca ed agresto ettolitro L. 1,92.
3. Mosto e lambiccato ett. L. 3,45.
4. Uva fresca in quantità maggiore di 2 chilogrammi ett. L. 2,50.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 14 dicembre 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Bologna.*

SIRE!

In seguito alle dimissioni di ventisei consiglieri provinciali di Bologna, su quarantuno che erano in carica, quel Consiglio si è ridotto a solo quindici dei suoi membri, e si dovrebbe, ai sensi di legge, rinnovare per intero.

Non sembra però opportuno mettere in nuova agitazione quella Provincia a breve distanza dalle recenti elezioni generali politiche e quando tra pochi mesi dovranno convocarsi nuovamente i comizi a norma della legge 19 giugno 1913, n. 640, appena compiuto il lavoro di formazione delle nuove liste amministrative; nè la nuova rappresentanza che oggi venisse eletta in base alle liste a suffragio ristretto, potrebbe costituire l'espressione della maggioranza della popolazione.

Per ragioni d'ordine pubblico, pertanto, come ha anche riconosciuto il Consiglio di Stato in adunanza 12 dicembre corrente, occorre procedere allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla nomina dell'apposita Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Bologna è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata dell'amministrazione di quella Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al vice-prefetto di Bologna, in qualità di presidente, i seguenti signori:

1° avv. Giovanni Bellini;
2° ing. Francesco Boriani;
3° Luigi Molinari;
4° avv. comm. Achille Muzzi.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell' 8 gennaio 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gubbio (Perugia).

SIRE!

Recentemente ventitre consiglieri comunali di Gubbio, sui trenta assegnati, presentarono le dimissioni; sicchè, stante la vacanza precedentemente verificatasi, pure per dimissioni, essendo rimasti in carica soltanto sei consiglieri, si dovrebbe procedere alla integrale ricostituzione della rappresentanza comunale.

Gravi ragioni di ordine pubblico, tenuto anche conto delle aspre divergenze, che tenevano divisa, specie in questi ultimi tempi, la dimissionaria amministrazione comunale, impediscono però ora di convocare i comizi a breve distanza dalle elezioni generali, che dovranno farsi in quest'anno, in base alle liste a suffragio allargato, a norma della legge 19 giugno 1913, n. 640.

Urge d'altra parte porre riparo alle condizioni della pubblica azienda, quali sono state rilevate dalle sommarie indagini del commissario, inviato dal prefetto sul luogo.

Mancano o sono incompleti, o non si tengono al corrente alcuni dei più importanti elenchi ed atti prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale; trascurata è la contabilità e disordinata la finanza.

Causa di perdita rilevante per il Comune è la gestione del dazio consumo, tenuto da parecchi anni in economia e diretta, senza garanzia di cauzione, dallo stesso funzionario, che avrebbe l'obbligo e la responsabilità del controllo sulle riscossioni.

Non si é ancora eseguito il collaudo dei lavori per la pubblica illuminazione e non si è compiuto l'impianto idraulico, sebbene sia decorso il termine di due anni fissato dal contratto.

Le strade, specie in taluni punti del vasto territorio comunale, si trovano in tali condizioni da rendere difficile ed anche pericoloso il transito; in abbandono sono lasciati i cimiteri; l'acqua potabile è insufficiente per i bisogni della popolazione della città e manca nella quasi totalità delle numerose frazioni, borgate e parrocchie.

Inosservate rimangono le norme di polizia urbana e d' igiene e del pari trascurata è l'assistenza sanitaria per i poveri, specie nelle zone eccentriche.

Di fronte a tante e così gravi deficienze si manifesta perciò indispensabile, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 5 gennaio corrente, l'opera di uno straordinario amministratore, che provveda a dare assetto alla finanza e ai pubblici servizi.

Mi onoro per tali motivi di sottoporre all' augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gubbio, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ugo dei conti Capialbi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 gennaio 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Como.

SIRE!

Per le dimissioni presentate in massa dal Consiglio comunale di Como, si dovrebbe ora procedere, a norma di legge, alla ricostituzione integrale di esso.

Non pare però opportuno convocare ora i comizi in un ambiente, tuttavia agitato dalla recente lotta politica, che ebbe ripercussione nell'Amministrazione del Comune, tenuto anche conto che per la legge 19 giugno 1913, n. 640, dovranno avvenire, tra pochi mesi, le elezioni generali a suffragio allargato, ora in corso di formazione

In attesa dell'approvazione delle dette liste, si manifesta invece indispensabile, anche secondo il parere del 9 gennaio corrente del Consiglio di Stato, la gestione di uno straordinario amministratore, la quale assicuri il regolare svolgimento della funzione amministrativa in quella importante città.

Mi onoro per tali motivi di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Como.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Como è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Giovanni Urbani de Gheltof è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 31 dicembre 1913

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito		Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico			
	Gran Libro del Debito Pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 per % netto (ex 3.75 % netto)	(*)	—	283,432,095 68
2	Consolidato 3 per %	(*)	—	4,803,130 97
3	Consolidato 3.50 per % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*)	—	33,016,101 29
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,448,688 85
				353,700,016 79
	Debiti redimibili.			
5	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª	(*)	1960	5,126,100 —
6	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	10,311,600 —
				15,437,700 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
7	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
8	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	(*)	1959	1,967,375 —
9	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*)	1940	1,480,431 25
10	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara		1917	49,280 —
11	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 1ª emissione		1916	33,880 —
12	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 2ª emissione		1948	167,625 —
13	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	3,254,595 —
				6,953,186 25
	Debiti perpetui.			
14	Debito feudale 3 % del 3 ottobre 1825 (Modena)		—	13,963 37

(2° trimestre dell'esercizio 1913-1914) dei debiti pubblici dello Stato.

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 31 dicembre 1913				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
8,098,059,876 57	—	—	(1) 1,438 50	(1) 41,100 —	283,430,657 18	8,098,018,776 57	1
160,104,365 67	—	—	(2) 954 —	(2) 31,800 —	4,802,176 97	160,072,565 67	2
943,317,179 72	(3) 1,354 58	(3) 38,702 29	—	—	33,017,455 87	943,355,882 01	3
721,081,974 45	—	—	(4) 1,741 62	(4) 38,702 66	32,446,947 23	721,043,271 79	4
9,922,563,396 41	1,354 58	38,702 29	4,134 12	111,602 66	(5) 353,697,237 25	9,922,490,496 04	
146,460,000 —	—	—	—	—	(6) 5,126,100 —	(6) 146,460,000 —	5
343,720,000 —	—	—	(7) 98,400 —	(7) 3,280,000 —	(8) 10,213,200 —	(8) 340,440,000 —	6
490,180,000 —	—	—	98,400 —	3,280,000 —	15,339,300 —	486,900,000 —	
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	7
39,347,500 —	—	—	(9) 11,100 —	(9) 222,000 —	1,956,275 —	39,125,500 —	8
29,608,625 —	—	—	(10) 25,000 —	(10) 500,000 —	1,455,431 25	29,108,625 —	9
985,600 —	—	—	(9) 9,072 —	(9) 181,440 —	40,208 —	804,160 —	10
677,600 —	—	—	(9) 4,420 —	(9) 88,400 —	29,460 —	589,200 —	11
5,587,500 —	—	—	(9) 1,335 —	(9) 44,500 —	(11) 166,290 —	(11) 5,543,000 —	12
108,486,500 —	—	—	(9) 28,380 —	(9) 946,000 —	(12) 3,226,215 —	(12) 107,540,500 —	13
184,693,325 —	—	—	79,307 —	1,982,340 —	6,873,879 25	182,710,985 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	14

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
15	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	207,540 —
16	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	534,510 —
17	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,115,725 —
18	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	17,850 —
19	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alesssandria	(*) 1956 (**)	278,205 —
20	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961 (***)	—
21	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 per % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D¹ - D²)	(*) 1953 (**)	3,713,955 —
22	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	360,536 40
23	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,786,175 —
24	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	736,485 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 per % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,770,935 —
26	Obbligazioni 5 per % per i lavori di sistemazione del Tevere (emissioni 1883 - 1884 - 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95)	1944	918,350 —
27	Obbligazioni 5 per % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,477,525 —
28	Obbligazioni 5 per % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,771,575 —
29	Obbligazioni 5 per % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	210,950 —
			43,900,316 40
	Debiti perpetui.		
30	Debito 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,188 90
31	Debito 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,320 91
32	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 21
33	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
34	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,726,442 10

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	353,700,016 79
	Debiti redimibili	15,437,700 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,953,186 25
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	43,900,316 40
	Debiti perpetui	2,726,442 10
	Totale	425,956,624 91

Dalla direzione generale del debito pubblico — Roma, li 14 gennaio 1914.

Il direttore capo di ragioneria reggente
MAJORCA

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 31 dicembre 1913				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
6,918,000 —	—	—	(9) 1,785 —	(9) 59,500 —	205,755 —	6,858,500 —	15
8,908,500 —	—	—	(9) 171,990 —	(9) 2,866,500 —	362,520 —	6,042,000 —	16
22,314,500 —	—	—	(9) 3,550 —	(9) 71,000 —	1,112,175 —	22,243,500 —	17
892,500 —	—	—	—	—	17,850 —	892,500 —	18
9,273,500 —	—	—	—	—	278,205 —	9,273,500 —	19
8,392,500 —	—	—	—	—	—	8,392,500 —	20
123,798,500 —	—	—	(9) 47,235 —	(9) 1,574,500 —	(13) 3,666,720 —	(13) 122,224,000 —	21
12,017,880 —	—	—	—	—	360,536 40	12,017,880 —	22
35,723,500 —	—	—	(9) 10,225 —	(9) 204,500 —	1,775,950 —	35,519,000 —	23
24,549,500 —	—	—	(9) 11,220 —	(9) 374,000 —	(14) 725,265 —	(14) 24,175,500 —	24
892,364,500 —	—	—	—	—	(15) 26,770,935 —	(15) 892,364,500 —	25
18,367,000 —	—	—	(9) 16,750 —	(9) 335,000 —	901,600 —	18,032,000 —	26
29,550,500 —	—	—	—	—	1,477,525 —	29,550,500 —	27
115.431,500 —	—	—	—	—	5,771,575 —	115,431,500 —	28
4,219,000 —	—	—	(9) 3,175 —	(9) 63,500 —	207,775 —	4,155,500 —	29
1,312,721,380 —	—	—	265,930 —	5,548,500	43,634,386 40	1,307,172,880 —	
19,743,778 —	—	—	(16) 14 26	(16) 285 20	987,174 64	19,743,492 80	30
21,006,418 20	—	—	—	—	1,050,320 91	21,006,418 20	31
3,141,740 33	—	—	—	—	94,252 21	3,141,740 33	32
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34	33
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93	34
63,714,605 80	—	—	14 26	285 20	2,726,427 84	63,714,320 60	
9,922,563,396 41	1,354 58	38,702 29	4,134 12	111,602 66	353,697,237 25	9,922,490,496 04	
490,180,000 —	—	—	98,400 —	3,280,000 —	15,339,300 —	486,900,000 —	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	
184,693,325 —	—	—	79,307 —	1,982,340 —	6,873,879 25	182,710,985 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	
1,312,721,380 —	—	—	265,930 —	5,548,500 —	43,634,386 40	1,307,172,880 —	
63,714,605 80	—	—	14 26	285 20	2,726,427 84	63,714,320 60	
12,038,838,152 91	1,354 58	28,702 —	447,785 38	10,922,727 86	425,510,194 11	12,027,954,127 34	

Il direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	23,854,049 —
2	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	898,275 —
3	Buoni del Tesoro quinquennali (legge 21 marzo 1912, n. 191)	—	13,239,600 —
4	Id. id. (id. 29 dicembre 1912, n. 1352)	—	6,000,000 —
5	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	11,791,964 31
6	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	19,215,372 67
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		74,999,260 98

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 24 gennaio 1914.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	425,955,624 91
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	74,999,260 98
TOTALE GENERALE	500,955,885 89

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 31 dicembre 1913				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
868,161,955 58	—	—	250,168 —	a) 4,648,081 06	23,603,881 —	863,513,874 52	1
25,665,000 —	—	—	55,650 —	b) 1,590,000 —	842,625 —	24,075,000 —	2
330,990,000 —	—	—	—	—	13,239,600 —	330,990,000 —	3
150,000,000 —	10,000,000 —	c) 250,000,000 —	—	—	16,000,000 —	400,000,000 —	4
323,067,515 39	—	—	605,098 67	d) 16,578,045 68	11,186,865 64	306,489,469 71	5
549,010,647 78	74,550 —	e) 2,130,000 —	135,374 58	f) 3,867,845 07	19,154,548 09	547,272,802 71	6
2,246,895,118 75	10,074,550 —	252,130,000 —	1,046,291 25	26,683,971 81	84,027,519 73	2,472,341,146 94	

Il direttore generale del tesoro
BROFFERIO.

GENERALE

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 31 dicembre 1913				Consistenza dei debiti al 31 dicembre 1913	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
12,038,838,152 91	1,354 58	38,702 29	447,785 38	10,922,727 86	425,510,194 11	12,027,954,127 34
2,246,895,118 75	10,074,550 —	252,130,000 —	1,046,291 25	26,683,971 81	84,027,519 73	2,472,341,146 94
14,285,733,271 66	10,075,904 58	252,168,702 29	1,494,076 63	37,606,699 67	509,537,713 84	14,500,295,274 23

Aumento in Rendita L. 8,581,827 95

Aumento in Capitale L. 214,562,002 62

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 0[0 e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia.

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale	Rendita	L.	850 50	Cap. nom.	L.	24,300 —
Rendita e capitale nominale annullati, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale	Id.	»	588 —	Id.	»	16,800 —
Insieme:	Rendita	L.	1,438 50	Cap. nom.	L.	41,100 —
2) Rendita e capitale nominale annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale	Id.	»	951 —	Id.	»	31,700 —
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel 2° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	3 —	Id.	»	100 —
Insieme:	Rendita	L.	954 —	Cap. nom.	L.	31,800 —
3) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0[0 netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita	L.	294 77	Cap. nom.	L.	8,422 —
Rendita e capitale nominale iscritti, come sopra, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	1,059 81	Id.	»	30,280 29
Insieme:	Rendita	L.	1,354 58	Cap. nom.	L.	38,702 29
4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50 0[0 (1902) in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita	L.	379 —	Cap. nom.	L.	8,422 22
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel 2° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	1,362 62	Id.	»	30,280 44
Insieme:	Rendita	L.	1,741 62	Cap. nom.	L.	38,702 66

5) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	532,024	16,718	28,819	32,814	610,375
id. al portatore	1,759,177	25,059	78,520	—	1,862,756
id. miste	8,764	24	624	—	9,412
Assegni provvisori nominativi	20,836	810	4,336	11,048	37,030
id. id. al portatore	1,453	77	533	—	2,063
	2,322,254	42,688	112,832	43,862	2,521,636

	Ammontare della rendita				Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	143,273,595 50	3,052,095 —	25,925.739 —	32,430,858 —	204,682,287 50
id. al portatore	138,967,304 —	1,746,939 —	7,024,202 50	—	147,738,445 50
id. miste	1,161,783 —	2,088 —	59,405 50	—	1,223,276 50
Assegni provvisori nominativi	26,703 53	963 20	7,447 34	16,089 23	51,203 30
id. id. al portatore	1,271 15	91 77	661 53	—	2,024 45
	283,430,657 18	4,802,176 97	33,017,455 87	32,446,947 23	353,697,237 25

6) N. 6407 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 2,112,197 50 e per il capitale nominale di L. 60,348,500 sono rappresentati da certificati al nome.

7) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

8) N. 208.085 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 5,482,464 e per il capitale nominale di L. 182,748,800 sono rappresentati da certificati al nome.

9) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

10) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso.

11) N. 31 obbligazioni di questo debito, di 2ª emissione, per la rendita di L. 465 e per il capitale nominale di L. 15,500 sono rappresentate da certificati al nome.

12) N. 1849 obbligazioni di questo debito. per la rendita di L. 27,735 e per il capitale nominale di L. 924,500, sono rappresentate da certificati al nome.

13) N. 3,227 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L 48,405 e per il capitale nominale di L. 1,613,500, sono rappresentate da certificati al nome.

14) N. 600 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 9,000 e per il capitale nominale di L. 300,000, sono rappresentate da certificati al nome.

15) N. 21,937 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1.237.815 e per il capitale nominale di L. 41.260.500 sono rappresentate da certificati al nome.

16) Rendita e capitale nominale, annullati durante il 2° trimestre dell'esercizio per prescrizione trentennale.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro

a) Diminuzione corrispondente alla quota di ammortamento scaduta al 31 dicembre 1913.

b) Buoni sorteggiati il 20 novembre 1913.

c) Buoni emessi nel 1° trimestre dell'esercizio 1913-914 a saldo di quelli autorizzati con la legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

d) Diminuzione corrispondente: per L. 14,125,660 22 all'importo del capitale rimborsato il 1° luglio 1913 ai termini dell'art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e per le restanti L. 2,452,385 46 alla quota di ammortamento compresa nella 15ª rata di scadenza al 1° gennaio 1914.

e) Nuova emissione di certificati.

f) Diminuzione corrispondente alla quota di ammortamento compresa nella rata semestrale di scadenza 1° gennaio 1914.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

DIVISIONE 4ª - SEZIONE 1ª

AVVISO.

Nel 30 settembre 1912 morì in Prestea (Colonia inglese della Costa d'Oro), tal Giovanni Guidi, non meglio identificato, che si crede fosse cittadino italiano. I RR. commissari per le Colonie hanno liquidato l'attivo successorio del Guidi nella somma di lire sterline 57.3.6.

Gli interessati, previa dimostrazione della identità del *de cujus* e giustificazione della loro qualità ereditaria, potranno far pervenire le loro istanze o a questo Ministero o direttamente al R. console in Londra, 44, Tinsbury Square, E. C.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Consiglio di Stato.

Con R. decreto del 3 novembre 1913:

Mosconi grande uff. dott. Antonio, prefetto di 2ª classe, a disposizione del Ministero (capo di gabinetto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri), nominato consigliere di Stato a lire 10.000.

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1913:

Reinscrizione nel ruolo ai sensi della legge 22 giugno 1913, numero 783:

Bandarin dott. Silvestro, consigliere aggiunto di 3ª classe.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 gennaio 1914, in L. 100,42.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

27 gennaio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto. . .	97.13 49	95.38 49	96 87 81
3.50 % netto (1902)	96 25 94	94.50 94	96 00 26
3 % lordo	64.21 25	63.01 25	63 42 79

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del citato testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale degli uffici d'ispezione e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto, approvato col R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63, e modificato coi successivi Regi decreti 17 dicembre 1911, n. 1468, e 4 gennaio 1914, n. 16:

Vista la decisione 3 febbraio-8 marzo 1912, n. 60, emessa dalla IV sezione del Consiglio di Stato;

Determina:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso per merito distinto a n. 20 posti di primo agente di ultima classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, da esperirsi con le norme richiamate dagli articoli 7 e 8 del citato regolamento 12 gennaio 1911, n. 63.

Art. 2.

Salvo le eventuali eccezioni previste dall'art. 17 del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, sono ammessi a tale concorso tutti gli agenti di ogni classe, i quali, alla data del presente decreto, abbiano, compreso il volontariato, compiuti sei anni di servizio, se provvisti di laurea in giurisprudenza, od altro titolo a questa equipollente, ovvero otto anni di servizio, se mancanti di tale titolo.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 aprile 1914 presso le Intendenze di finanza di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino; le prove orali, in giorni da determinarsi e dei quali sarà data notizia agli interessati, presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 1, con la indicazione della sede preferita per sostenere le prove scritte dovranno essere indirizzate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) e, non più tardi del 28 febbraio 1914, presentate all'Intendenza di finanza da cui ciascuno aspirante dipende, con lo stato di servizio autenticato dal capo d'ufficio.

Art. 5.

Gli aspiranti che, alla data del presente decreto non avessero compiuto otto anni di servizio, compreso il periodo di volontariato, dovranno allegare alla domanda l'originale diploma di laurea.

Roma, 26 gennaio 1914.

Il ministro
FACTA.

Tabella C.

PROGRAMMA per l'esame di concorso per merito distinto ai posti di primo agente delle imposte dirette e del catasto.

Parte I.

1. — Nozioni generali delle imposte.

Principî regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali — Proporzionali e progressive — Imposte di quotità e di contingente — Indiziarie e dirette sulla rendita — Cenno storico delle imposte dirette stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi — Ordinamento tributario del Regno — Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta fondiaria — Loro limitazione, determinazione e liquidazione.

2. — Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

Indicazione dei beni mobili ed immobili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Bilancio di previsione delle entrate e delle spese — Legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso — Rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

3. — Contabilità commerciale.

Concetti fondamentali sui quali è basato il metodo delle scritture in partita semplice ed in partita doppia — Inventario — Giornale — Mastro — Bilancio patrimoniale — Conto industriale — Conto profitti e perdite.

4. — Riscossione.

Legge del 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principî fondamentali del vigente sistema di riscossione.

Norme per l'appalto delle Esattorie — Obblighi — Responsabilità e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Scadenze delle rate d'imposta — Multa per ritardato pagamento dell'imposta — Quietanze a matrice — Atti coattivi, contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per la esecuzione forzata sui beni immobili — Versamenti nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e documentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso di ritardato versamento — Speciali attribuzioni e obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigente nel Regno prima della emanazione di detta legge.

Parte II.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Legge 14 luglio 1864 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota dell'imposta ed addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili per ritenuta diretta e mediante ruoli — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Iscrizioni e rettificazioni di ufficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento — Redditi definitivamente accertati — Sospensione dell'iscrizione dei redditi in ruolo.

Dichiarazioni dei redditi dei corpi morali e delle società ed istituti di credito in genere e delle casse di risparmio in ispecie — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta

di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie; industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi, procedure — Decisioni definitive — Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta — Soprattasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

Parte III.

1. — Imposta sui fabbricati.

Legge dal 20 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi — Sovrimposta e spese di riscossione.

Definizioni dei fabbricati civili e degli opifici — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati — Dei fabbricati posti in più Comuni — Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiarie e rendite mobiliari.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi — Rimborsi per sfitto.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzioni — Sgravi e rimborsi d'imposta.

Soprattasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

2. — Imposta sui beni rurali.

Base e riparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzioni delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingenti compartimentali — Contingenti comunali — Aliquota ordinaria dell' imposta — Decimi addizionali — Sovrimposta e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione dell'imposta in base ai catasti o alle dichiarazioni. Leggi e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

3. — Catasti dei terreni e dei fabbricati.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno — Principii che regolano la formazione e conservazione del nuovo catasto italiano ordinato con legge 1° marzo 1886, n. 3682, e successive — Norme speciali pel catasto dei fabbricati.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276 — Disposizioni legislative e regolamentari successive (legge 7 luglio 1901, n. 321, legge 9 luglio 1905, n. 395 e R. decreto 24 marzo 1907, n. 237).

Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura — Richieste di voltura — Forma e documentazione delle domande — Proroghe — Eseguimento delle volture in catasto — Volture non domandate — Volture d'ufficio.

Estratti, certificati, copie e tipi catastali — Norme per il loro rilascio — Liquidazione e riscossione dei diritti — Copie dei catasti permesse ai Comuni — Catasti speciali per i Consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione e di difesa — Duplicato catastale.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto agli estimi e redditi — Verificazioni periodiche.

Stati di cambiamento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale degli uffici di ispezione e delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, approvato col R. decreto 1° gennaio 1911, n. 63 e modificato coi successivi RR. decreti 17 dicembre 1911, n. 1468 e 4 gennaio 1914, n. 16;

DETERMINA:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso a n. 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette e del catasto, da esperirsi con le norme richiamate dall'articolo 2 del citato regolamento 12 gennaio 1911, n. 63.

Art. 2.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1914 presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; le prove orali presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) in giorni da determinarsi e dei quali sarà data notizia agli interessati.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da lire una, dovranno essere non più tardi del 28 fabbraio 1914 presentate completamente documentate e con l'indirizzo: Ministero delle finanze (Direzione generate imposte dirette) alle Intendenze di finanza, le quali, riconosciutane la regolarità, ne cureranno man mano che le ricevono, la spedizione al Ministero (Direzione generale predetta divisione 1ª).

Nella domanda dovranno gli aspiranti:

a) designare presso quale delle suindicate sedi intendono sostenere le prove scritte;

b) obbligarsi a raggiunrere, a proprie spese, qualsiasi residenza venisse loro assegnata in caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina;

c) dichiarare di avere i mezzi necesari per poter servire gratuitamente durante il periodo del volontoriato, che non potrà durare meno di sei mesi;

d) indicare con precisione il loro recapito.

Art. 4.

I documenti, debitamente legalizzati, da porsi a corredo della domanda sono:

1° copia dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26° alla data del decreto col quale è bandito l'esame;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di non incorsa penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5° certificato, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, da un medico condotto, comunale, comprovante che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira;

6° certificato della competente autorità dal quale risulti che l'aspirante alla data del decreto che bandisce il concorso, ha ottemperato, in quanto vi abbia obbligo, alle disposizioni delle leggi sul reclutamento per il servizio militare;

7° diploma di licenza liceale o di istituto tecnico.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissibilità al concorso, ad eccezione di quello relativo all'età, dovranno essere posseduti dagli aspiranti nel periodo che intercede tra la data del presente decreto e il 28 febbraio 1914 giorno in cui scadrà il termine fissato per la presentazione delle domande.

Roma, 26 gennaio 1914.

Il ministro
FACTA.

PROGRAMMA per l'esame di concorso ai posti di volontario delle imposte dirette e del catasto.

Parte I.

Nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale.

1. Idea e fine dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri — Del potere esecutivo in ispecie — Ordinamento amministrativo dello Stato — Diritti e doveri dei funzionari pubblici — Loro responsabilità — Leggi sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti e sulle avvocature erariali.

2. Statuto fondamentale del Regno.

Parte II.

1. — Nozioni di diritto e procedura civile.

Della pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale — Materie e partizione del Codice civile — Delle persone fisiche e delle cause che modificano o limitano l'esercizio dei loro diritti — Delle persone giuridiche — Dei beni — Diverse distinzioni che se ne fanno — Della proprietà — Modificazioni e limitazioni di essa — Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose — Disposizioni principali che regolano le successioni e le donazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Fonti — Effetti — Prove — Modi di estinzione — Regole speciali relative ai contratti: di matrimonio, di vendita, di permuta, di enfiteusi, di locazione, di Società, di mandato, di costituzione di rendita, di vitalizio, di comodato, di mutuo e di anticresi — Dei privilegi e delle ipoteche — Della prescrizione — Regole generali della competenza nei giudizi — Della esecuzione forzata in genere — Della esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili.

2. — Nozioni di diritto commerciale.

Degli atti di commercio e dei commercianti — Dei libri di commercio — Delle Società commerciali — Varie specie di esse — Disposizioni generali che ne regolano la costituzione, lo scioglimento, la fusione e la liquidazione — Disposizioni speciali relative alle società in nome collettivo, in accomandita, e anonime, alle società cooperative, alle società estere — Associazione in partecipazione — Associazione di mutua assicurazione — Della cambiale e dell'assegno bancario — Del contratto di conto corrente — Della dichiarazione di fallimento e suoi effetti — Dell'amministrazione del fallimento — Della liquidazione del passivo e dell'attivo e della ripartizione fra i creditori — Della cessazione e della sospensione del fallimento — Del fallimento delle società commerciali — Del commercio marittimo.

Parte III.

1. — Nozioni di economia politica.

Storia dell'economia politica — Principî generali — Produzcin della ricchezza — Proprietà della terra — Teorica della rendita — Capitale — Profitto — Lavoro e divisione di esso — Salario — Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo — Valore — Varie formole proposte per definirlo — Moneta — Credito — Banche.

2. — Nozioni di scienza delle finanze.

Delle spese pubbliche — Del bilancio sotto l'aspetto tecnico e l'aspetto costituzionale — Delle entrate pubbliche — Teorica generale della imposta — Principî regolatori di essa — Varie specie di imposte e diverse classificazioni di esse.

3. — Nozioni sul sistema tributario del Regno.

4. — Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte.

— di ricchezza mobile, 24 agosto 1877, n. 4021 — 22 luglio 1894, n. 339 e 2 maggio 1907, n. 222.

— sui fabbricati, 26 gennaio 1865, n. 2136 — 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *F*, e 11 luglio 1889, n. 6214.

— sui terreni, 14 luglio 1864, n. 1831.

5. — Nozioni elementari di contabilità.

Metodo di scritture nelle Amministrazioni pubbliche e nelle aziende commerciali — Rendiconto patrimoniale — Conto profitti e perdite.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale degli uffici d'spezione e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto approvato con Regio decreto 12 gennaio 1911, n. 63 e modificato con i Regi decreti 17 dicembre 1911, n. 1468 e 4 gennaio 1914, n. 16;

DETERMINA:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso a n. 40 posti di applicato d'agenzia di ultima classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto da esperirsi secondo le norme richiamate dall'art. 5 del citato regolamento 12 gennaio 1911, n. 63.

Art. 2.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20 e 21 aprile 1914 presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; le prove orali, in giorni da determinarsi, e dei quali sarà data notizia agl'interessati, presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da lire una dovranno essere, non più tardi del 28 febbraio 1914, presentate completamente documentate, e con l'indirizzo - Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette - alle Intendenze di finanza le quali, riconosciutane la regolarità, cureranno, man mano che le ricevono, la spedizione al Ministero (Direzione generale predetta).

Nella domanda dovranno gli aspiranti designare presso quale delle suindicate sedi desiderano di sostenere le prove scritte, ed obbligarsi a raggiungere, a proprie spese, qualsiasi destinazione venisse loro assegnata in caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina.

Art. 4.

I documenti debitamente legalizzati da porsi a corredo della domanda sono:

1° copia dell'atto di nascita dai cui risulti che l'aspirante ha compito il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del decreto che bandisce l'esame;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di non incorsa penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5° certificato rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, od anche per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale, e dal quale risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira;

6° certificato della competente autorità dal quale risulti che l'aspirante, alla data del decreto che bandisce il concorso, ha ottemperato, in quanto si abbia obbligo alle disposizioni delle leggi sul reclutamento per il servizio militare;

7° diploma di licenza ginnasiale o tecnica.

I documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I sottufficiali poi congedati dal R. esercito, dalla R. marina e dalla R. guardia di finanza, che non possiedono i requisiti per la nomina ad applicato di agenzia a sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per il personale degli uffici di ispezione e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto, oltre ai documenti indicati dal n. 1 al n. 5 inclusivo, dovranno pure presentare un certificato di buon servizio militare o nel corpo della R. guardia di finanza e quelli tuttora presenti al corpo stesso - compresi i sottobrigadieri - anche un certificato dal quale risulti che non contano meno di dieci anni di servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissibilità al concorso, ad eccezione di quello relativo all'età, dovranno essere posseduti dagli aspiranti nel periodo che intercede tra la data del presente decreto ed il 28 febbraio 1914, giorno in cui scadrà il termine utile fissato per la presentazione delle domande.

Roma, 26 gennaio 1914.

Il ministro
FACTA.

PROGRAMMA per l'esame di concorso ai posti di applicato di agenzia delle imposte dirette e del catasto.

Parte I.

1. Componimento scritto sopra materia riguardante:
   a) l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria;
   b) le principali attribuzioni delle agenzie delle imposte dirette e del catasto.

Parte II.

1. Aritmetica.
2. Compilazione di quadri statistici.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il telegramma da Londra, 27, che segue, reca la nota del Governo inglese intorno all'Albania e alle isole dell'Egeo. Nessuna decisione nuova appare in essa, ma la specificazione degli interessi è chiara ed esplicita così che il programma da seguirsi non può essere dubbio. Per ciò che riguarda l'Italia e la Turchia nei loro rapporti speciali per le isole del dodecaneso, la nota inglese ribadisce, come non si potrebbe più chiaramente, le dichiarazioni del Governo italiano.

L'aggiunta che fa Sir Grey, che cioè, per quanto il dodecaneso sia questione separata tra l'Italia e la Turchia, interessi tutto il concerto europeo, è giusta e logica; però mai l'opinione pubblica italiana ha dimostrato, per mezzo della stampa o diversamente, parere contrario.

Finora non si conoscono commenti alla nota inglese, ma certo non mancheranno da ogni parte più autorevole.

Ecco ora la nota:

Nell'ultima nota di Sir E. Grey inviata venerdì sera in risposta alle note delle tre potenze della triplice alleanza, il Governo britannico prende atto delle dichiarazioni delle tre potenze che accettano l'assegnazione definitiva alla Grecia delle isole del mare Egeo occupate dalle truppe greche, ad eccezione di Imbros, Tenedo e Castellorizo, a condizione che la Grecia abbia sgomberato per il 18 gennaio il territorio assegnato all'Albania e che il Governo ellenico si assuma l'impegno di fare cessare ogni resistenza contro l'ordine di cose stabilito in Albania dalle potenze.

Sir E. Grey fa rilevare, a tale proposito, che la data del 18 gennaio, ricordata dalle potenze, è già trascorsa e propone di sostituirla o con una nuova data o con un termine più vago, ossia « il più presto possibile ».

Quanto a chiedere al Governo ellenico come condizione di assumersi l'impegno di fare cessare ogni resistenza sulla frontiera greco-albanese, Sir E. Grey fa osservare che è eccessivo di rendere il Governo greco responsabile degli eventuali disordini, sulle cause dei quali esso non potrebbe esercitare alcun controllo.

Il Governo inglese propone dunque di sostituire il testo redatto dalle potenze della triplice alleanza con un altro per esempio che il Governo ellenico si impegnerebbe a non incoraggiare in qualsiasi maniera, nè direttamente nè indirettamente, una resistenza qualunque all'ordine di cose stabilito.

Se quest'ordine di idee sarà accettato dalle potenze, il Governo inglese accetterà dal canto suo che l'attribuzione definitiva alla Grecia delle isole in questione abbia effetto soltanto dopo l'adempimento delle condizioni poste alla Grecia, nel senso sopra indicato.

La nota inglese passa quindi alla questione delle isole dell'Egeo occupate dall'Italia. Essa prende atto della dichiarazione del Governo italiano relativa alla consegna del Dodecaneso alla Turchia ad una data e a condizioni che saranno oggetto di un accomodamento diretto fra l'Italia e la Turchia conformemente al trattato di Losanna.

Sir E. Grey su questa questione fa osservare, in forma del resto molto cortese e amichevolissima, che la situazione non sarà normale, finchè una delle grandi potenze occuperà le isole del mare Egeo.

Egli fa anche rilevare che se il trattato di Losanna per ciò che si riferisce alla restituzione di quelle isole riguarda principalmente la Turchia e l'Italia, si deve però non dimenticare che le potenze hanno interesse nella sorte di quelle isole, poichè, conformemente all'accordo dell'agosto ultimo scorso, spetta a tutte le potenze prendere una decisione sulla loro destinazione finale.

In ultimo luogo sir E. Grey propone che siano fatte ad Atene e a Costantinopoli dichiarazioni nel senso sopra indicato a condizione però che sia bene inteso che le potenze dovranno accordarsi fra loro per decidere le misure colle quali, in caso di bisogno, esse farebbero rispettare le loro decisioni dalle parti interessate.

Sir E. Grey non introduce nella sua risposta alla Triplice alleanza alcun'altra questione, oltre quelle ricordate.

Specialmente egli non fa alcuna allusione ad una modificazione qualsiasi della frontiera greco-albanese che si afferma essere stata chiesta da Venizelos. Sarebbe inesatto tuttavia concludere che il viaggio del primo ministro di Grecia non potrebbe avere alcun risultato.

Si considera come probabile che le potenze della Triplice alleanza accetteranno le proposte inglesi e che le notificazioni della soluzione approvata da tutte le grandi potenze saranno prossimamente fatte a Costantinopoli e ad Atene.

Sembra che sia opinione generale che convenga agire il più presto possibile.

***

Da vario tempo giungono notizie molto contraddittorie dal Portogallo intorno alla lotta politica interna che ivi si combatte.

Si svolgono al Parlamento gravi questioni di costituzionalità, che hanno degenerato anche in vie di fatto, come riferisce questo dispaccio da Lisbona, 27:

Tra gruppi di dimostranti fautori e avversari del presidente del Consiglio, Costa, è avvenuto un conflitto, durante il quale sono stati scambiati alcuni colpi di arma da fuoco. Vari altri conflitti meno gravi sono avvenuti fra gruppi avversari, ma la calma è stata prontamente ristabilita. Pattuglie della guardia repubblicana percorrono il centro della città.

Si conferma che il Gabinetto è di fatto dimissionario dal 24 gennaio, in seguito alla decisione presa in quel giorno in Consiglio dei ministri, diretta a determinare, conformemente al desiderio del presidente Arriaga, la costituzione di un Ministero di concentrazione e di pacificazione, che potesse ottenere alle Camere la votazione del bilancio e la revisione della legge di amnistia politica, poichè Costa aveva visto in ciò una diminuzione di fiducia.

Il presidente della Repubblica ha iniziato passi per la costituzione di un nuovo Ministero. I ministri conservano i loro portafogli per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

La bomba scoppiata in via Carmo ha ferito dieci persone di cui cinque gravemente.

***

Nessun nuovo fatto è venuto a turbare l'andamento pacifico delle cose albanesi.

Le notizie che giungono dalle diverse parti del nuovo Stato confermano che si ha fiducia nella nuova costituzione e nel principe Wied che dovrà reggerla. Questi si assicura aspetti il momento del suo ingresso in Albania.

Da Vienna, 27, a questo proposito ed altro concernente l'Albania, si hanno queste notizie:

A proposito della notizia circa la preparazione di una scorta militare per l'ingresso del principe di Wied a Durazzo, la *Reichspost* scrive che non è escluso che un piccolo distaccamento internazionale di marinai e di truppa gli farà da guardia d'onore. È anche possibile che le navi da guerra spareranno le salve d'uso all'arrivo del principe Wied a Durazzo. Ciò naturalmente sarebbe fatto in seguito a trattative tra le grandi potenze, trattative che finora non hanno avuto luogo.

La *Neue Freie Presse* è informata da fonte particolare da Parigi che recentemente è stato fatto da parte rumena il tentativo di concludere un prestito di 40 milioni per l'Albania, nel quale la Romania voleva partecipare con 10 milioni.

Tale trattativa incontrò tanto la simpatia dei circoli finanziari di Parigi quanto quella del ministro delle finanze Caillaux. Essa fallì però in seguito alla opposizione fatta da Doumergue, il quale per ragioni di politica estera è del parere che l'Albania per ora debba entrare nella sfera d'influenza dell'Austria-Ungheria e dell'Italia.

*** La *Neue Freie Presse* pubblica una lunga intervista con il capo albanese Feia bey Kourtza, il quale ha rilevato la necessità della sollecita partenza del principe di Wied per l'Albania.

NOTIZIE VARIE

Il genetliaco di S. M. l' Imperatore di Germania. — S. M. il Re ha inviato ieri per la ricorrenza genetliaca un telegramma di augurii al Sovrano germanico.

***

A Roma la fausta ricorrenza venne festeggiata con parecchie cerimonie religiose e civili dalla colonia tedesca fra noi. Alla cappella evangelica di palazzo Caffarelli il pastore dell'Ambasciata, dottor Schubert, celebrò un servizio alla presenza di S. E. l'ambasciatore von Flotow, del console germanico e di numerose personalità della parte evangelica tedesca in Roma.

Alla chiesa nazionale teutonica di Santa Maria dell'Anima, ebbe luogo un solenne *Te Deum* al quale assistevano alcuni cardinali, S. E. l'ambasciatore di Austria-Ungheria presso la Santa Sede principe Schönburg-Hartenstein, il ministro di Prussia dottor von Muehlberg, il ministro di Baviera bar. De Ritter de' Gruenstein, il console di Germania presso il Quirinale, i rappresentanti degli stabilimenti teutonici e degli ordini religiosi e una larga rappresentanza della colonia tedesca.

Gli alunni della scuola gregoriana, sotto la direzione del maestro Muller, eseguirono musica del compositore bavarese Francesco Witt.

La scuola tedesca di Roma festeggiò il genetliaco nella grande sala dell'Hôtel del Quirinale, presenti gli scolari ed i genitori. Dopo un discorso del direttore dott. Bohner, vi fu un saggio di musica e declamazioni dei ragazzi. Indi fu cantato l'inno tedesco.

*** A Genova l'incrociatore *Goeben*, che trovasi ancorato in quel porto, ha fatto, alle 10, una salva di 21 colpi di cannone issando il gran pavese. Immediatamente hanno issato il gran pavese con la bandiera imperiale al centro le corazzate italiane *Giulio Cesare* e *Leonardo da Vinci* e tutti i piroscafi tedeschi ancorati in porto.

Alle ore 11 a bordo del *Goeben* ebbe luogo un servizio religioso.

*** A Spezia le RR. navi alzarono il gran pavese di gala ed eseguirono una salva di 21 colpi di cannone in unione all'i. r. incrociatore germanico *Hansa* colà ancorato.

Omaggio. — La Società volontari garibaldini, residente a Chicago (Stati Uniti d'America), presieduta dall'egregio patriota Attilio Urbano Bastiani, ha fatto omaggio a S. M. il Re di una artistica pergamena bellamente disegnata.

Tale pergamena, accompagnata da un indirizzo inneggiante alla impresa libica ed al valore dell'esercito e della armata, fu nel pomeriggio di ieri data a S. E. Brusati, per essere consegnata all'Augusto Sovrano, dal nostro collega di redazione Nicola Lazzaro che dalla Società stessa è stato incaricato quale presidente dell'assemblea del Comizio dei veterani 1848-870.

Nella diplomazia. — S. E. l'ambasciatore d'Italia presso la Repubblica francese offrirà il 16 marzo prossimo, nel palazzo dell'Ambasciata a Parigi, un pranzo e un ricevimento in onore del presidente della Repubblica e della signora Poincaré.

Consiglio provinciale. — Sotto la presidenza del vice presidente Ludovisi, il Consiglio provinciale di Roma ha incominciato ieri la discussione generale del bilancio preventivo del 1914.

Oggi si inizierà la discussione degli articoli.

Camera di commercio. — Il Consiglio camerale ha tenuto ieri la sua seconda adunanza ordinaria. Presiedeva l'on. Tittoni.

Parecchie pratiche di grande interesse vennero discusse e approvate.

Nuove strade di Roma. — Il R. commissario Aphel, tenuto conto della deliberazione già presa fin dal giugno scorso dalla apposita Commissione per la nomenclatura stradale, con la quale veniva stabilito di intitolare ai nomi di musicisti un'intiero quartiere, ha deliberato, coi poteri consiliari, che anche il tratto di strada tra via Tevere e la via Pinciana sia denominato via Gregorio Allegri.

Che il tratto di strada tra quello anzidetto e la via Gaspare Spontini sia denominato Jacopo Peri.

Che sia dato il nome di largo Giuseppe Tartini all'area incontro alle vie Giovanni Pacini, Gaetano Donizzetti, Giovanni Paisiello, Pietro Raimondi e via Pinciana.

Tale deliberazione dovrà ricevere l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Monumento nazionale. — L'altro ieri, a Pisa, nei locali della R. Intendenza, di finanza è stato rogato l'atto di cessione allo Stato della casa ove morì Giuseppe Mazzini e che fu donata l'11 marzo 1910 allo Stato dal fu comm. Pellegrino Rosselli.

La casa, come è noto, venne dal Parlamento, su proposta dell'on. Sighieri, dichiarata monumento nazionale.

La casa comprende 4 piani ed è composta di 21 vani, più parte del cortile, del giardino contiguo, dove vegeta un arancio che la tradizione vuole sia stato piantato dallo stesso Mazzini.

Parte dei locali sarà adibita a Museo mazziniano.

La camera del grande maestro è ancora tal quale la lasciò al momento della morte e vi sono custoditi gli abiti, il cappello, i guanti che indossò negli ultimi giorni della vita.

Necrologio. — A Torino, ieri, in seguito a violenta malattia, è morto, a 41 anni, l'on. Pilade Gay, deputato del IV collegio di quella città. Era un modesto, intelligente operaio tipografo ed apparteneva al socialismo, al quale aveva consacrato tutte le sue energie.

Per l'Esposizione coloniale di Genova. — Si ha da Tripoli che colà fervono i preparativi per una degna partecipazione della Libia alla imminente Esposizione coloniale di Genova che si inaugurerà nel venturo aprile.

La nuova colonia interverrà con larga esibizione dei suoi prodotti e delle sue industrie nascenti, dei suoi commerci e delle sue produzioni.

A questo scopo, ciascuno degli uffici della locale Amministrazione è stato incaricato per il proprio ramo di raccogliere il materiale opportuno.

Perchè il pubblico italiano possa avere una visione completa delle terre tripolitane, si sta provvedendo ad una vasta raccolta fotografica che rivelerà i particolari artistici e caratteristici di Tripoli e dintorni.

Di questo lavoro, che costituirà parte attraentissima della Mostra libica, il Governo incaricò Vittorio Labarbera ed il colonnello Pellerano, i quali si sono dedicati con entusiasmo a ordinare la raccolta della collezione di fotografie.

Marina mercantile. — Lo *Stampalia*, della Veloce, è giunto a New York. — Il *Savoia*, id., ha proseguito da Montevideo per Buenos Aires. — Il *Bologna*, id., ha proseguito per Trinidad per i restanti scali dell'America centrale. — Il *Favignana*, della Società marittima italiana, è partito da Alessandria per l'Italia. — Il *Port Said*, id., è partito da Aden per Bombay. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per Dacar, Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STOCCOLMA, 27. — È stato presentato alle due Camere un nuovo progetto navale di iniziativa parlamentare, che prevede la costruzione, dal 1915 al 1919, di tre corazzate tipo *Sverige*, di tre sommergibili e di due torpediniere.

Oltre alla somma già disponibile di 7.430.000 corone, vi sarebbero altre 7.500.000 corone di spese annue.

SOFIA, 27. — Le elezioni legislative sono fissate per l'8 marzo prossimo.

CAPETOWN, 27. — Il Governo sud-africano ha decretato la deportazione per 10 capi labouristi e membri di Comitati esecutivi labouristi. Essi saranno condotti oggi sotto forte scorta al Natal ove verranno imbarcati stasera a bordo di una nave diretti in Inghilterra, senza fare scalo in alcun porto.

Il viaggio durerà un mese.

Questo provvedimento è stato preso in conformità alla legge sullo stato di assedio. Saranno chieste per essi indennità alla Camera.

Sono state anche prese misure per impedire il ritorno dei deportati nel Sud-Africa.

COSTANTINOPOLI, 27. — Le trattative per la conclusione della [illegible] quanto prima. Si spera di giungere rapidamente a una soluzione.

LONDRA, 27. — Una nota dell'*Agenzia Reuter* dice:

È probabile che le potenze non tarderanno a dare il loro consenso ai progetti inglesi di redazione delle comunicazioni destinate a fare conoscere ad Atene e a Costantinopoli le decisioni delle potenze.

Tuttavia è pure probabile che le potenze della triplice alleanza raccomanderanno che venga fissata una data per lo sgombero dell'Albania da parte della Grecia.

PIETROBURGO, 27. — Il presidente del Consiglio serbo, Pasic, ha visitato il presidente del Consiglio Kokovtzoff e il ministro degli esteri Sazonoff, ed ha conferito con ambedue per parecchio tempo.

SOFIA, 27. — Si annuncia da buona fonte che, per il tramite dell'Ambasciata russa, il Governo bulgaro ha comunicato al Gabinetto d'Atene che è disposto a riprendere le relazioni diplomatiche e che fino da ora è pronto ad inviare un incaricato d'affari ad Atene, se la Grecia prende un'analoga decisione.

BERLINO, 28. — Alla rappresentazione di gala che ha avuto luogo ieri sera all'Opéra per il genetliaco dell'Imperatore Guglielmo con l'*Africana* di Meyerbeer assistevano circa 60 personaggi principeschi.

Era presente anche la Regina di Grecia.

Anche il presidente del Consiglio greco, Venizelos, gli ambasciatori e il corpo diplomatico assistevano alla rappresentazione.

LISBONA, 28. — Il presidente della Repubblica, De Arriaga, ha conferito col presidente del Senato, Braamcamp Freire e col presidente della Camera dei deputati. Ha, poscia, ricevuto i capi dei partiti politici.

BERLINO, 28 — Il *Berliner Tageblatt* annuncia che il tenente colonnello Sodernstern è stato nominato direttore della scuola di guerra di Costantinopoli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

27 gennaio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	770.5
Termometro centigrado al nord	4.6
Tensione del vapore, in mm.	4.34
Umidità relativa, in centesimi	68
Vento, direzione	N
Velocità in km.	9
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	8.4
Temperatura minima, id.	1.2 sotto zero
Pioggia in mm.	—

27 gennaio 1914.

In Europa: pressione massima di 779 sulla Bulgaria, minima di 728 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito, fino a circa 7 mm. sul Piemonte ed Abruzzo; temperatura generalmente aumentata; cielo vario in qualche località della Liguria, Lazio e Puglie; nebbia in valle Padana.

Barometro: massimo 771 sul Basso Tirreno e regioni alpine, minimo a 767 al sud della Sicilia.

Probabilità - Regioni settentrionali: venti alquanto forti intorno levante, cielo nuvoloso o nebbioso; qualche pioggerella.

Versante Adriatico: venti forti intorno levante, cielo nuvoloso con pioggerelle specie sulle regioni meridionali, mare alquanto agitato.

Versante Tirrenico: venti forti 3° quadrante, cielo nuvoloso con piogge specie sulle regioni meridionali, mare alquanto agitato.

Versante Jonico: venti forti fra ponente e sud, cielo nuvoloso, piogge e mareagitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 27 gennaio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria.				
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	10 0	5 0
Genova	coperto	legg. mosso	12 0	5 0
Spezia	coperto	calmo	9 0	3 0
Piemonte				
Cuneo	1/4 coperto	—	7 0	— 1 0
Torino	1/2 coperto	—	3 0	— 2 0
Alessandria	3/4 coperto	—	1 0	— 3 0
Novara	coperto	—	4 0	— 4 0
Domodossola	1/4 coperto	—	8 0	— 6 0
Lombardia.				
Pavia	coperto	—	3 0	— 5 0
Milano	coperto	—	5 0	0 0
Como	coperto	—	8 0	0 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	6 0	1 0
Brescia	nebbioso	—	4 0	— 3 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	nebbioso	—	0 0	— 9 0
Veneto.				
Verona	coperto	—	1 0	— 5 0
Belluno	sereno	—	2 0	— 8 0
Udine	coperto	—	6 0	— 3 0
Treviso	1/4 coperto	—	3 0	— 8 0
Vicenza	3/4 coperto	—	2 0	— 6 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	3 0	— 3 0
Padova	1/2 coperto	—	1 0	— 8 0
Rovigo	nebbioso	—	— 3 0	—11 0
Romagna-Emilia.				
Piacenza	1/4 coperto	—	2 0	—13 0
Parma	3/4 coperto	—	3 0	— 5 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	3 0	— 9 0
Modena	3/4 coperto	—	3 0	— 6 0
Ferrara	1/2 coperto	—	0 0	8 0
Bologna	sereno	—	3 0	— 4 0
Forlì	1/4 coperto	—	2 0	— 4 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	5 0	— 6 0
Ancona	sereno	calmo	5 0	0 0
Urbino	1/4 coperto	—	4 0	0 0
Macerata	sereno	—	7 0	2 0
Ascoli Piceno	sereno	—	10 0	— 1 0
Perugia	1/4 coperto	—	5 0	— 3 0
Camerino	—	—	—	—
Toscana.				
Lucca	coperto	—	8 0	— 1 0
Pisa	coperto	—	12 0	1 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	11 0	1 0
Firenze	coperto	—	8 0	— 1 0
Arezzo	3/4 coperto	—	9 0	— 3 0
Siena	nebbioso	—	7 0	0 0
Grosseto	coperto	—	10 0	— 1 0
Lazio.				
Roma	3/4 coperto	—	10 0	— 1 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	9 0	— 2 0
Chieti	sereno	—	7 0	— 1 0
Aquila	sereno	—	1 0	— 8 0
Agnone	sereno	—	10 0	— 2 0
Foggia	sereno	—	9 0	0 0
Bari	sereno	legg. mosso	10 0	1 0
Lecce	nebbioso	—	11 0	3 0
Taranto	nebbioso	calmo	11 0	2 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	1/2 coperto	—	10 0	2 0
Napoli	coperto	calmo	10 0	4 0
Benevento	sereno	—	12 0	— 3 0
Avellino	sereno	—	6 0	— 4 0
Mileto	coperto	—	12 0	2 0
Potenza	sereno	—	8 0	— 1 0
Cosenza	sereno	—	11 0	— 3 0
Tiriolo	sereno	—	10 0	— 4 0
Sicilia.				
Trapani	3/4 coperto	calmo	13 0	5 0
Palermo	sereno	calmo	14 0	3 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	11 0	4 0
Messina	3/4 coperto	calmo	14 0	8 0
Catania	sereno	calmo	12 0	5 0
Siracusa	—	—	—	—
Sardegna.				
Sassari	1/4 coperto	—	12 0	4 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	14 0	3 0
Libia.				
Tripoli	1/2 coperto	calmo	16 0	9 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*